



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

**Ufficio I - Affari generali e personale - Dirigenti scolastici - Contenzioso**

Prot. n.306/ris.  
Uff.1 - Cont./AM

Venezia, 05 giugno 2012

VIA E-MAIL

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  
del Veneto  
Al Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto  
Al Dirigente dell'Ufficio III - Personale della Scuola

Loro Sedi

**Oggetto: Conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese dal personale scolastico, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Indicazioni**

Con riferimento alle segnalazioni pervenute a questa Direzione in merito alle autocertificazioni non veritiere, rese dal personale scolastico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, relativamente ai requisiti ed ai titoli rilevanti ai fini dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali e/o di istituto, si ritiene utile precisare quanto segue.

- 1) Si ribadisce che l'Amministrazione è obbligata ad effettuare i controlli d'ufficio "a tappeto" su tutte le autocertificazioni acquisite, a meno che non sia espressamente consentito il solo controllo "a campione" nei regolamenti relativi allo specifico procedimento amministrativo.
- 2) Il soggetto obbligato ad effettuare i controlli d'ufficio è l'Organo competente o delegato ad adottare la graduatoria o a disporre l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
- 3) L'art. 7 del D.M. 13 luglio 2011 n. 62 prevede che, in occasione del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie d'istituto, siano effettuati i controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti ai fini del rilascio di una apposita certificazione dell'avvenuta convalida da esibire in occasione dei successivi rapporti contrattuali.
- 4) L'Amministrazione è sempre obbligata a segnalare alla Procura della Repubblica, ai fini degli accertamenti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualsiasi dichiarazione sostitutiva di certificazioni e qualsiasi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

**Ufficio I - Affari generali e personale - Dirigenti scolastici - Contenzioso**

risultino non veritiere, ancorché tali dichiarazioni non riguardino requisiti espressamente previsti "a pena di esclusione" dalla procedura.

- 5) Compete esclusivamente all'Autorità giudiziaria valutare lo stato soggettivo di buona fede del dichiarante.
- 6) Dopo aver segnalato i fatti alla Procura della Repubblica, l'Amministrazione deve (a prescindere dall'esito del procedimento penale) adottare immediatamente nei confronti del candidato che ha rilasciato una dichiarazione non veritiera un provvedimento di decadenza dalla graduatoria. Tuttavia si evidenzia che, com'è noto, la decadenza dalla graduatoria comporterebbe anche l'annullamento del contratto di lavoro stipulato per effetto del suo inserimento o della sua posizione in graduatoria. Occorre allora al riguardo distinguere caso per caso, a seconda che sussista o non sussista un **nesso di causalità** tra il contratto conseguito e l'inserimento e/o il maggior punteggio ottenuti per effetto del titolo falsamente attestato. Pertanto, se la dichiarazione non veritiera è stata irrilevante ai fini del conseguimento del contratto, la decadenza non deve essere comminata, per evitare un inutile contenzioso che vedrebbe l'Amministrazione soccombente davanti al Giudice del lavoro, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
- 7) Con specifico riferimento alle dichiarazioni mendaci circa l'inesistenza di condanne penali o di carichi penali pendenti, si ritiene che l'obbligo dichiarativo valga per qualsiasi tipo di reato e che non è circoscritto alle sole fattispecie di cui alla legge n. 16 del 1992 (es: reati di associazione mafiosa, reati relativi al traffico di stupefacenti, reati contro la P.A., ecc.). Infatti, l'obbligo dichiarativo è conseguenza del dovere di lealtà e di sincerità che il dipendente pubblico deve dimostrare nei confronti dell'Amministrazione pubblica, datore di lavoro, già prima del perfezionamento del rapporto.
- 8) In questi casi, tuttavia, la decadenza dalla graduatoria (con annullamento del contratto di lavoro) deve essere disposta solo se l'imputazione o la condanna penale si riferiscono a delitti che, se fossero stati commessi in costanza di servizio da un dipendente scolastico, giustificerebbero la sanzione del licenziamento disciplinare.
- 9) Qualora invece risulti che la dichiarazione non veritiera abbia avuto ad oggetto un reato bagatellare, non espressamente previsto dalla *lex specialis* del concorso quale causa di esclusione, e comunque non tale da assumere rilievo preclusivo rispetto alla prosecuzione del rapporto, l'Amministrazione, dopo aver segnalato la notizia del reato,

USR VENETO - Ufficio I - tel. 041/2723173 - fax 041/2723120



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

**Ufficio I - Affari generali e personale – Dirigenti scolastici - Contenzioso**

non è obbligata ad adottare il provvedimento di esclusione dalla graduatoria e di annullamento del contratto. Potrà eventualmente disporre l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato ai sensi dell'art. 55-quater, lett. D) del D.Lgs. 165/2001.

Si ritiene altresì utile ricordare quali conseguenze derivino dalla decadenza da un rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi.

L'art. 128, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) stabilisce che l'impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera d), del primo comma, dell'art. 127 dello stesso decreto (e cioè quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile), non possa concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato. Ciò a tutela dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione.

Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2007 n. 329, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente *erga omnes* dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, a fronte di una domanda di inserimento in una graduatoria per le supplenze presentata dal candidato che risulti essere decaduto per aver conseguito un precedente impiego mediante la produzione di documenti falsi, le SS.LL. dovranno distinguere caso per caso le fattispecie concrete che hanno motivato la decadenza, evitando di considerare automatica l'esclusione.

F.to **IL VICE DIRETTORE GENERALE**  
- Gianna Marisa Miola-

